

ORIGINALE

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 - 307035 (fax)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

SICILIA - PALERMO

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO R.G. n. 2569/2019

per **WTC SICILIA S.R.L.** (CF/P.IVA 01894810876), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Sig. BIZZINI Francesco (CF BZZFNC60C30C351J), domiciliato per la carica presso la sede della Società in Catania, Via Principe Nicola n. 18/E, ed elettivamente in Palermo, Via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio degli Avv. ti Gianluigi Mangione (C.F. MNGGLG69M30G273D - Pec: avv.mangione@pcert.postecert.it - fax 091.307035) e Paola Buscema (C.F. BSCPLA72A68G273I - Pec: paolabuscema@pecavvpa.it), che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'originale del ricorso introduttivo

CONTRO

ASSESSORATO per le ATTIVITA' PRODUTTIVE della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per esso al procuratore costituito in giudizio, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato anche *ope legis* in Palermo, Via V. Villareale n. 6 (cap 90141)

E NEI CONFRONTI DI

Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (cf./p.iva 02744310877), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Denti Ettore U., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Viagrande (CT), Via Penninazzo n. 7 (cap 95029)

PER L'ANNULLAMENTO

1



Firmato digitalmente da
MANGIONE GIANLUIGI
C=IT



Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

PREVIA SOSPENSIONE

- 1) del provvedimento di cui alla nota prot. 65724 del 30.10.2019, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC in data 04.11.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha “notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull’azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell’istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019” e dell'Estratto del verbale della Commissione di valutazione allegato a quella nota;
- 2) del Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 “Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 della Regione Sicilia, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stata confermata l'attribuzione dell'erroneo punteggio di 80/100;
- 3) di tutti i verbali -anche sconosciuti negli estremi- della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dell'esame e del riesame del progetto presentato dalla Società ricorrente, fatte proprie dall'Amministrazione intimata;
- 4) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ed in particolare -occorrendo:
 - a) del provvedimento di cui alla nota prot. 57963 del 24.09.2019, trasmesso alla ricorrente a mezzo PEC in data 25.09.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

che il progetto (codice N° 08CT3600000159) dalla stessa presentato (in qualità di capofila del costituendo partenariato), denominato “SIMOREI”, “è risultato ammesso e non finanziabile” in ragione degli atti, allegati a quella nota, costituenti il “*dettaglio delle motivazioni (...)*”;

b) degli allegati tutti alla nota di cui al superiore punto a);

c) del Decreto D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stato attribuito l'erroneo punteggio di 80/100

NONCHE' PER LA CONDANNA

al risarcimento del danno ingiusto, in forma generica o per equivalente, cagionato al ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati sia con il ricorso originario che con i presenti motivi aggiunti.

FATTO E DIRITTO

A) Con ricorso iscritto al n° 2569/2019 R.G. la WTC Sicilia s.r.l. ha già chiesto a codesto Ecc.mo TARS Palermo l'annullamento, previa sospensiva:

- 1) «del provvedimento di cui alla nota prot. 57963 del 24.09.2019, trasmesso alla ricorrente a mezzo PEC in data 25.09.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato che il progetto (codice N° 08CT3600000159) dalla stessa presentato (in qualità di capofila del costituendo partenariato), denominato “SIMOREI”, “è risultato ammesso e non finanziabile” in ragione degli atti, allegati a quella nota, costituenti il “*dettaglio delle motivazioni (...)*”;
- 2) degli allegati tutti alla nota di cui al superiore punto 1);

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

- 3) del provvedimento di cui alla nota prot. 65724 del 30.10.2019, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC in data 04.11.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha *“notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell'istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019”* e dell'Estratto del verbale della Commissione di valutazione allegato a quella nota;
- 4) del Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”* nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 della Regione Sicilia, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stata confermata l'attribuzione dell'erroneo punteggio di 80/100;
- 5) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ed in particolare -occorrendo-:
 - a) del Decreto D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stato attribuito l'erroneo punteggio di 80/100
 - b) di tutti i verbali -anche sconosciuti negli estremi- della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dell'esame e del riesame del progetto presentato dalla Società ricorrente, fatte proprie dall'Amministrazione intimata

NONCHE' per la CONDANNA

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 - 307035 (fax)

al risarcimento del danno ingiusto, in forma generica o per equivalente, cagionato al ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati.»

B) Ai motivi d'impugnativa il ricorrente ha premesso la seguente narrativa in

“FATTO

Con D.D.G. del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 1349/5.S del 14.06.2017 e succ. mod. e integr. è stato approvato l'Avviso Pubblico concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 1.1.5. *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*, nell'ambito del PO FERS Sicilia 2014/2020.

Con domanda inoltrata in data 26.09.2017 nei termini e modalità previsti dall'Avviso la Società odierna ricorrente, in qualità di soggetto capofila del costituendo Partenariato, presentava unitamente ad altri Enti pubblici di Ricerca di primaria importanza (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI (CNR-IMM) ed al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina) ed aziende private specializzate nel settore (IPTSAT SRL, ECOPLANET s.r.l., MANAGEMENT INNOVATION S.R.L., e ECOCONTROL SUD s.r.l.) istanza di ammissione alle agevolazioni per la realizzazione di un Progetto di Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale dal Titolo **“SIMOREI - Sistema Integrato di MONitoraggio REfluI”** (codice Prog. n° 08CT3600000159) a valere sui fondi stanziati nell'ambito del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020, Azione 1.1.5., di competenza dell'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Siciliana.

Il progetto (ricadente nell'ambito della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) -SMART CITIES AND COMMUNITIES- e Sub-ambito SMART Environment) è risultato ammissibile (par. 4.2, Avviso), nonché rispondente alle qualità e caratteristiche di cui al paragrafo 4.6 dell'Avviso, rubricato *“Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”*, articolato su n° 4 criteri relativi a *“Qualità della proposta progettuale”* (ciascuno suddiviso in numerosi sotto-criteri indicati) e n°

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

2 “*Criteri Premiali*”.

Con nota prot. 57963 del 24.09.2019, trasmessa a mezzo PEC in data 25.09.2019, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato che il progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente “è risultato ammes-
so e non finanziabile”: ad esso infatti veniva assegnato il punteggio di **80 punti**, ma ri-
sultava “**NON finanziabile**” essendo stata fissata a **84** la soglia di punteggio dei pro-
getti finanziabili.

“Al fine di fornire il dettaglio delle motivazioni (...)” alla PEC di trasmissione della
predetta nota il Dipartimento Attività Produttive ha allegato (in formato *.zip) i se-
guenti atti (parimenti impugnati con il presente ricorso) dalla stessa formati: lo
“Estratto del verbale della Commissione di valutazione”, la “Scheda riepilogativa dei
punteggi” assegnati dalla Commissione e le “Schede di valutazione dei due Esperti”
(file denominato “ALL SCHEDA_08CT3600000159_tematico.pdf”), unitamente al
D.D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019,
di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azio-
ne 1.1.5 (l'intera PEC viene prodotta nel presente giudizio nell'originale formato
*.eml).

Avendo riscontrato numerosi errori -di manifesta illogicità ed incongruità, oltre che
materiali- di valutazione ed attribuzione dei punteggi al progetto (con riguardo a
diversi “*Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi*” ed al secondo dei “*Criteri
premiali*”: par. 4.6 dell'Avviso) ed essendo stata prevista un'apposita forma di
opposizione in via amministrativa “avverso il decreto di approvazione della
graduatoria provvisoria”, l'odierna ricorrente ha proposto tempestiva istanza di
riesame (assunta dal Dipartimento al prot. n. 59502 del 02/10/2019) con cui ha chiesto
il complessivo riesame della “*valutazione della proposta progettuale*”, invocando in
ogni caso la necessaria correzione dell'attribuzione del punteggio riportato, per mero
errore materiale, nella “*Scheda riepilogativa dei punteggi*” attribuito al secondo
criterio di valutazione premiale: invero, nella “*Scheda di valutazione dei due Esperti*”
al criterio di premialità n. '2' sono stati attribuiti **5 (cinque) punti**, mentre nella
“*Scheda riepilogativa*” redatta dalla Commissione il punteggio trascritto è solo di **1**

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 - 307035 (fax)

(uno).

Si precisa altresì che con il documento “Estratto del verbale della Commissione di valutazione” (sempre allegato alla PEC, con file denominato “Verbale11_115”) la Commissione convalida e conferma la correttezza delle operazioni di valutazione (e di attribuzione dei punteggi) riportate nell'allegata “Scheda di valutazione dei due Esperti”, così testualmente pronunciandosi:

“La Commissione, presa visione della proposta progettuale, esaminate le schede di valutazione dei due esperti del Roster -uno tematico dell'ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e uno di tipo economico-finanziario- che coadiuvano la stessa ai sensi del comma 6 del par. 4.5 dell'Avviso, non avendo riscontrato criticità nel percorso di valutazione, convalida le schede di valutazione di entrambi gli esperti -con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici- che si allegano al presente verbale.

Viene quindi redatta la scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione e premiali di cui al par. 4.6 dell'Avviso, anch'essa allegata al presente verbale.”

Per migliore intelligenza di quanto dianzi evidenziato, viene qui riprodotta fotograficamente l'immagine della “Scheda di valutazione dei due Esperti” relativa all'attribuzione dei “Criteri premiali”:

(i) Criteri premiali		
1) Partenariato composto da più di 3 soggetti	0 punti	1-5 punti
Fino a 5 punti – nessuna soglia minima di punteggio	Fino a 3 soggetti	1 punto per ogni soggetto oltre i primi tre inserito nel partenariato fino a un massimo di cinque punti
<i>Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) = 4</i> <i>Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il partenariato è composto da 7 soggetti complessivamente</i>		
2) Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato	0 punti	1-5 punti
1 punto per ogni ricercatore fino ad un max di 5 punti - nessuna soglia minima di punteggio	Nessun ricercatore inserito nel progetto	1 punto per ogni ricercatore inserito nel progetto fino a un massimo di cinque
<i>Nota: i profili premiali saranno solo quelli strettamente coerenti con i compiti ad essi attribuiti nell'ambito del piano di lavoro inserito nella proposta progettuale.</i>		
<i>Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) = 5</i> <i>Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il Responsabile scientifico del Progetto è la Prof. Candida Milone dell'Università degli Studi di Messina. Nella scheda non sono presentati nel dettaglio i responsabili tecnico scientifici ma sono allegati diversi CV di persone del Team elencati nella scheda alla cui visione del CV si evince l'esperienza tecnica scientifica di rilievo.</i>		

Senonchè, con nota prot. 65724 del 30.10.2019 (trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC il 04.11.2019) il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

“notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell'istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019”.

Detti *esiti* (dell'istanza di riesame) sono costituiti dall'Estratto del verbale della Commissione (qui parimenti impugnato) che -incomprensibilmente- farebbe intendere l'insussistenza dell'errore materiale (1 punto anziché 5, sul Criterio premiale 2) rilevato (e non già “asserito”, poiché inconfutabilmente rilevabile dall'esame della Scheda sopra riportata) dall'impresa ricorrente nell'istanza, respingendola sul punto con la seguente motivazione:

“L'impresa capofila, con richiesta di riesame assunta a prot. 59502 del 02/10/2019 del Servizio 5, chiede la rivalutazione del Criterio premiale n. 2 “Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato” di cui al par. 4.6 dell'Avviso.

La Commissione, dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dalla ditta, respinge le motivazioni della richiesta in quanto, CONTRARIAMENTE A QUANTO ASSERITO, viene ACCERTATO che la griglia di valutazione dell'esperto tematico RIPORTA correttamente il punteggio di 1 (UNO) al criterio premiale 2.”

Inoltre, il progetto non è stato neppure rivalutato nel suo complesso, nonostante gravi e manifestamente illogiche attribuzioni di punteggi fossero state operate dalla Commissione in relazione ai criteri (e sotto-criteri) “Qualità della proposta progettuale” di valutazione del progetto, siccome previsti dall'Avviso:

- 1) ***Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi*** [sotto-criteri c) ed e)];
- 2) ***Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale*** [sotto-criteri d) ed e)];
- 3) ***Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva-tecnologica*** [sotto-criterio b)].

Pedissequamente, il Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva, conferma la posizione del progetto SIMOREI (codice n° 08CT3600000159) tra quelli ammessi ma viepiù “NON finanziabili” stante

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

l'attribuzione del punteggio 80/100, e risultando elevata a 85 la soglia di punteggio dei progetti finanziabili.»

C) Avverso i predetti atti e provvedimenti la ricorrente ha mosso le seguenti censure in diritto (di cui, per esigenze di brevità, si riporta la sola epigrafe):

I. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 4.6.2 “Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi” dell'Avviso (Azione Misura 1.1.5) per omessa attribuzione di punteggio al progetto in applicazione del “Criterio premiale 2” e del criterio “Qualità della proposta progettuale” sotto i profili nn. 1-2-3.

- Violazione par. 1.1. e 3.1 dell'Avviso, in relazione alla Deliberazione Giunta Regionale Siciliana n. 267 del 10 novembre 2015, attuativa della Decisione U.E. n. C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 (sull'applicazione del criterio 2. “Ricadute in termini di contributo all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale”)

- Eccesso di potere sotto i profili della ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA della motivazione sottesa alle operazioni di attribuzione dei punteggi al progetto – Disparità di trattamento e violazione del principio generale di *par condicio* fra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale - Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione- Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e travisamento dei fatti

^^^

C) Nel giudizio così incoato si è costituita l'Amministrazione intimata, con atto di mera costituzione cui non hanno fatto seguito specifiche contestazioni alle censure dedotte nel ricorso introduttivo.

D) Alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2019 con ordinanza collegiale n. 1398/2019, codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare formulata in via incidentale dalla Società ricorrente, e ciò tuttavia ha fatto nei limiti di cui alla seguente motivazione:

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

"RITENUTO, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare:

- che sembra fondata la censura con la quale la ricorrente reclama ulteriori 4 punti per il Criterio premiale n. 2 "Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnicoscientifici nell'ambito del progetto presentato" di cui al par. 4.6 dell'Avviso, atteso che nonostante la motivazione adottata dall'amministrazione in sede di riesame, l'errore materiale dedotto dalla ricorrente appare, invece, effettivamente sussistere avuto riguardo alla scheda di valutazione riprodotta in ricorso ove per detto criterio risultano effettivamente attribuiti 5 punti e non 1 punto soltanto;

- che la ricorrente censura altresì nel merito i punteggi attribuiti dalla Commissione con riferimento a vari criteri di valutazione del progetto e tuttavia -in considerazione del limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo- non si ravvisano nel caso in esame manifeste illogicità di giudizio tali da inficiare l'operato della Commissione;

RITENUTO

- di poter accogliere nei limiti sopra precisati la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;

(...) P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

a) sospende in parte qua l'efficacia dei provvedimenti impugnati (...).

E) Senonchè, ad una più attenta lettura dei motivi di censura svolti nel ricorso introduttivo, ed alla luce delle considerazioni formulate dal Collegio nella citata ordinanza cautelare n° 1398/2019, **si ritiene sussistano ulteriori profili di censura che s'intende meglio lumeggiare con i presenti motivi aggiunti, al fine di introdurre siffatto *thema decidendum* inequivocabilmente -e con maggior specificità- nel giudizio ed essere perciò maggiormente valorizzato nelle statuizioni di codesto Ecc.mo TAR.**

Si fa riferimento, cioè, alla circostanza (già rilevata) per cui, avendo riscontrato numerosi errori (di manifesta illogicità ed incongruità, oltre che materiali) di valutazione ed attribuzione dei punteggi al progetto, la Società ricorrente ha chiesto alla Commissione di valutazione **il complessivo riesame della "valutazione della proposta progettuale"**, evidenziando peraltro la indispensabile correzione (da 1 a 5) del punteggio attribuito, **per mero errore**

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 - 307035 (fax)

materiale, nella "Scheda riepilogativa dei punteggi", al secondo Criterio di valutazione premiale.

Tuttavia, siffatta richiesta è stata pressochè interamente obliterata dalla Commissione (e quindi dall'Amministrazione) che HA OMESSO di operare la -chiesta- COMPLESSIVA RIVALUTAZIONE DEL PROGETTO, limitandosi ad esaminare (per di più negandolo) il solo rilievo relativo al noto errore materiale (già positivamente riscontrato da codesto Ecc.mo TAR).

^^^

Sicchè, di quest'ultimo profilo di grave erroneità ed illegittimità degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo si duole la società WTC Sicilia, anche quale capofila del partenariato proponente il progetto, chiedendone l'annullamento per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Decreto Dir. Gen. n. 2836/5.S/2019, di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 e dell'art. 3 del D.D.G. n. 2842/5.S/2019 (di rettifica del D.D.G. n. 2836/5.S/2019), in combinato disposto con il par. 4.7 dell'Avviso, per omesso riesame dei punteggi attribuiti in sede di valutazione del progetto, siccome richiesta dalla ricorrente ai sensi delle citate disposizioni.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 13, L.Reg.Sic. n. 7/2019 (e delle corrispondenti norme della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

- ECCESSO DI POTERE sotto i profili della GRAVE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, della violazione del principio generale di *par condicio* fra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale e della OMESSA MOTIVAZIONE in ordine alla mancata esecuzione del riesame richiesto - GRAVE ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA della motivazione sottesa alle operazioni di attribuzione dei punteggi al

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

progetto - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti

Come già osservato in narrativa, il progetto proposto dalla Società ricorrente è stato illegittimamente ed erroneamente collocato in posizione non utile (vale a dire *"ammesso e NON finanziabile"*) della graduatoria -sia provvisoria che definitiva- **ottenendo**, nelle operazioni di attribuzione dei punteggi (secondo i criteri e sotto-criteri previsti dall'Avviso pubblico, par. 4.6.2.) svolte dalla Commissione, **soltanto 80 punti**.

Sicchè, avendo riscontrato numerosi errori -di manifesta illogicità ed incongruità, oltre che materiali- di valutazione ed attribuzione dei punteggi al progetto (con riguardo a diversi *"Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi"* ed al secondo dei *"Criteri premiali"*: par. 4.6 dell'Avviso) in sede di **graduatoria provvisoria**, l'odierna ricorrente ha proposto tempestiva **istanza di riesame** (assunta dal Dipartimento al **prot. n. 59502 del 02/10/2019**) con cui ha chiesto **il complessivo riesame della "valutazione della proposta progettuale"**, ed invocando peraltro la necessaria correzione del punteggio attribuito al secondo Criterio di valutazione premiale, siccome riportato, **per mero errore materiale**, nella "Scheda riepilogativa dei punteggi" (**1 punto, anziché 5**).

E ciò ha chiesto ricorrendo ad una forma di riesame in via endoprocedimentale prevista da una disposizione appositamente introdotta dall'Amministrazione regionale **avverso il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria**: l'art. 3 di entrambi i DD.DD.GG. in epigrafe dispone, infatti, che *"Avverso il presente decreto è possibile proporre opposizione all'Amministrazione regionale, nella persona del responsabile del procedimento, entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle*

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

attività produttive http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive."

Ciononostante, siffatta richiesta è stata pressochè interamente obliterata dalla Commissione (e quindi dall'Amministrazione) che (come si evince dallo *Estratto del verbale della Commissione*, trasmesso in allegato alla PEC dello scorso 04.11.2019), **senza addurre nessuna motivazione**, HA OMESSO di operare la -chiesta- COMPLESSIVA RIVALUTAZIONE DEL PROGETTO, limitandosi ad esaminare (per di più negandolo) il solo rilievo relativo allo errore materiale.

Piuttosto, la condotta dell'Amministrazione induce verosimilmente a ritenere che la **omessa rivalutazione** del progetto (nonchè la **omessa motivazione** sul punto) sia conseguenza della -stessa- scarsa attenzione riservata all'istanza di riesame del progetto anche in ordine al riconoscimento del summenzionato errore materiale (sul punteggio del Criterio premiale 2°), illegittimamente denegato dalla Commissione e dall'Amministrazione (ma già positivamente riscontrato da codesto Ecc.mo TAR).

^^^

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione regionale perpetra una grave forma di illegittimità sotto i molteplici profili:

- **della violazione di una norma procedimentale**, allorchè ha omesso di eseguire un'attività di riesame endoprocedimentale a cui la stessa Amministrazione si era **auto-vincolata** prevedendo un'apposita regola (art. 3, DD.DD.GG. in epigrafe) anche più specifica di quelle ordinariamente apprestate dalla legge in tema di ricorsi amministrativi;
- **della violazione**, quantomeno, degli artt. 3, 8 e 13, L.Reg.Sic. n. 7/2019 in tema di motivazione del provvedimento; di obbligo di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (nel caso in specie, di

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

- riesame); e di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (e delle correlative disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.);
- **della violazione del principio generale di *par condicio*** fra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale, **e quindi dell'eccesso di potere per grave disparità di trattamento** in particolare fra i soggetti che hanno proposto un progetto collocatosi, in via provvisoria, fra quelli (ammessi, ma) non finanziabili, e che, in seguito all'istanza di riesame endoprocedimentale (appositamente istituito dall'Amministrazione procedente) della valutazione operata dalla Commissione, hanno conseguito una **rivalutazione in aumento** dei punteggi attribuiti al progetto tale da ottenere la collocazione nella fascia dei progetti finanziabili (con almeno **punti 85**).

Cio è avvenuto per ben 8 (otto) progetti (cfr. elenco allegato), proposti dalle Società capofila:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| - Enerwawe Srl (codice prog. 87490930354) | da 84/100 a 86/100; |
| - TS Srl (codice prog. 82512200409) | da 82/100 a 85/100; |
| - Hellatron SpA (codice prog. 82620000482) | da 82/100 a 85/100; |
| - Netsense (codice prog. 08CT6202000181) | da 81/100 a 85/100; |
| - Elettrocostruzioni Srl (cod. prog. 84321030293) | da 81/100 a 85/100; |
| - Qohelet Solar Italia (cod. prog. 82711000423) | da 80/100 a 85/100; |
| - Advanced Techn. Solutions (cod. 08CT7120210140) | da 78/100 a 85/100; |
| - Maria Eleonora Hospital (cod. 88610100569) | da 72/100 a 85/100. |

Stessa sorte invece non è potuta toccare al progetto SIMOREI, alla cui istanza non ha fatto seguito -come detto dianzi- nessun riesame (né positivo, né negativo) da parte della Commissione, e ciò peraltro senza che l'Amministrazione abbia addotto, all'uopo, la benchè minima motivazione per spiegare siffatta omissione (oppure negligenza).

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

^^^

Va da sé che se avesse correttamente eseguito il riesame e la rivalutazione complessiva richiesta dalla Società ricorrente, la stessa Amministrazione procedente avrebbe potuto avvedersi [così come denunciato nei motivi di censura *sub* «I.B) **In ordine all'applicazione dei "Criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi" al progetto SIMOREI (par. 4.6.2 dell'Avviso)**» del ricorso introduttivo, ai quali occorre fare integrale e materiale rinvio] delle motivazioni manifestamente e gravemente illogiche, incongrue ed inadeguate che hanno condotto la *Commissione di valutazione* ad attribuire taluni -sfavorevoli- punteggi al progetto in esame, in relazione ai seguenti **criteri** (e **sotto-criteri**) fissati dall'Avviso (par. 4.6.2):

- 1) *Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi* [sotto-criteri c) ed e)];
- 2) *Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale* [sotto-criteri d) ed e)];
- 3) *Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva-tecnologica* [sotto-criterio b)].

^^^

Conseguentemente (ma non meno illegittimamente), il Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva, ha confermato la posizione del progetto SIMOREI (codice n° 08CT3600000159) tra quelli ammessi ma (viepiù) "NON finanziabili" stante la permanenza del punteggio a 80/100, e risultando elevata a 85 la soglia di punteggio dei progetti finanziabili.

^^^

Va ribadito, anche in questa sede, che dall'attribuzione dei punteggi che l'Avviso prevedeva per caratteristiche della natura, qualità e quantità di quelle possedute dal progetto **SIMOREI** (ed attestati nella documentazione allegata

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

al progetto medesimo), il punteggio complessivo che la Commissione di valutazione avrebbe dovuto assegnargli è più elevato, di numerosi punti, di quello che invece -per manifesta illogicità ed incongruità, oltre che per evidenti errori materiali e/o di istruttoria- è stato effettivamente attribuito e sulla base del quale è stata predisposta l'impugnata graduatoria.

A ciò consegue che il diritto ad aver assegnato un punteggio che supera abbondantemente la soglia di 85 punti fissata dal decreto approvativo della graduatoria definitiva per l'accesso alle agevolazioni stabilite nell'Avviso, di talchè il progetto SIMOREI avrebbe dovuto essere senz'altro collocato in posizione *potiore* rispetto a quella attribuitagli, con conseguente annullamento della predetta graduatoria *in parte qua* impugnata e declaratoria dell'obbligo di correggere l'erroneo punteggio e di riconoscere al progetto i punti di valutazione illegittimamente negati dall'Amministrazione (allorchè ha fatto proprie le risultanze di talune delle valutazioni operate dalla Commissione).

§ § §

SULLA DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

Evidenziata la fondatezza, più che il *fumus*, delle censure articolate nei presenti motivi aggiunti, occorre formulare istanza per l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso da parte di codesto Ecc.mo TAR.

Come già osservato dianzi, ad una più attenta lettura dei motivi di censura svolti nel ricorso introduttivo, ad alla luce delle considerazioni formulate da codesto Ecc.mo Collegio nella citata ordinanza cautelare n° 1398/2019, si ritiene che **gli ulteriori profili di censura lumeggiati con i presenti motivi aggiunti, introducano siffatto *thema decidendum* inequivocabilmente -e con maggior specificità- nel giudizio, e consentano di chiedere, sotto un ulteriore angolo prospettico, un autonomo pronunciamento cautelare (rispetto a quello reso con l'ordinanza n° 1398/2019), trattandosi di violazioni di natura procedimentale e**

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

normativa che meritano di essere maggiormente valorizzati (nella formulazione dei motivi di ricorso e, correlativamente) nelle statuizioni, sia cautelari che di merito, di codesto Ecc.mo TAR.

Resta peraltro immutata la sussistenza dei presupposti di gravità ed irreparabilità del pregiudizio che, nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, gli impugnati provvedimenti arrecano alla Società ricorrente ed agli altri Partners del progetto.

Invero, alla luce della soglia di finanziabilità fissata a 85 punti in relazione alle risorse di cui l'Amministrazione dispone, risulterà irreparabile il pregiudizio per la Società ricorrente se il progetto SIMOREI -pur avendone tutti i requisiti e caratteristiche qualitative e quantitative- non si collocasse in posizione utile per essere immediatamente finanziato.

Per contro, in attesa della trattazione del merito del presente ricorso, la emissione di **numerosi decreti di concessione del finanziamento da parte del Dipartimento Attività Produttive** (in favore di tutti i progetti che già sono collocati oltre la soglia dei 85 punti) comporterà l'esaurimento delle risorse, facendo irrimediabilmente perdere la possibilità di realizzazione del progetto per cui è causa.

Le superiori considerazioni sono viepiù supportate ed avvalorate dal positivo riscontro -in ragione del parziale accoglimento della domanda cautelare di cui all'ordinanza di codesto Ecc.mo TAR n° 1398/2019- alla riattribuzione dei 4 punti illegittimamente sottratti al progetto SIMOREI per via dell'errore materiale non riconosciuto dall'Amministrazione, che, proiettando il progetto medesimo alla cifra di 84 punti, lo rendono prossimo alla soglia di immediata finanziabilità fissata (dal decreto approvativo della graduatoria definitiva per l'accesso alle agevolazioni stabilite nell'Avviso) in 85 punti.

Ragioni, tutte, che impongono di chiedere, sotto gli ulteriori motivi di

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 - 307035 (fax)

censura oggi proposti, la sospensione dell'efficacia degli atti e provvedimenti già impugnati nel presente giudizio.

* * *

Per tutto quanto precede, si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- preliminarmente, accogliere, sotto gli ulteriori motivi di censura oggi proposti, la sopra formulata istanza di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- **nel merito**, in accoglimento dei presenti motivi aggiunti e del ricorso introduttivo, annullare gli atti e provvedimenti impugnati tutti.

Con pronunzia di condanna dell'Amministrazione regionale al risarcimento dei danni ingiusti subiti e *subendi* dalla Società ricorrente (e dagli altri partners), la cui esatta o definitiva quantificazione (sotto i profili sia del danno emergente che del lucro cessante) si fa riserva di determinare in corso di causa. E con vittoria di spese ed espressa statuizione di rimborso del contributo unificato versato.

* * *

Si indica, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che i presenti motivi aggiunti sono proposti avverso atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e pertanto non risulta dovuto un ulteriore versamento.

* * *

Palermo, 3 gennaio 2020

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema

Io sottoscritto Avv. Gianluigi Mangione, quale difensore di WTC Sicilia s.r.l. in proprio e nella qualità ATTESTO AI SENSI DELL'ART. 23, CAD che la presente copia analogica del suesteso ricorso è conforme all'originale informatico dal quale è stata estratta ed in mio possesso.
Palermo, 03.01.2020

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 - 307035 (fax)

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Gianluigi Mangione, in virtù dell'autorizzazione ex legge n. 53/94 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 21.02.2008, ho notificato nell'interesse di **WTC SICILIA S.r.l.** (P.I. 01894810876), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, i suestesi motivi aggiunti di ricorso al TAR Sicilia - Palermo composti da n. 18 pagine oltre alla relata, facendone consegna di copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a. r. spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 34 in data corrispondente a quella del timbro postale:

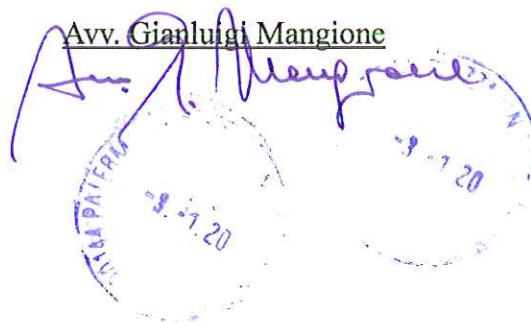
- previa iscrizione al nr. 191 del mio registro cronologico, con raccomandata a/r n. 78507112933-5, a:

1) ASSESSORATO per le ATTIVITA' PRODUTTIVE della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per esso al procuratore costituito in giudizio, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, Via V. Villareale n. 6 (cap 90141)

Avv. Gianluigi Mangione


- previa iscrizione al nr. 192 del mio registro cronologico, con raccomandata a/r n. 78507112932-4, a:

2) Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (cf./p.iva 02744310877), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Denti Ettore U., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Viagrande (CT), Via Penninazzo n. 7 (cap 95029)

Avv. Gianluigi Mangione


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Gianluigi Mangione

ATTESTO ai sensi dell'art. 23, CAD

che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata riprodotta ed in mio possesso.

Palermo, 09.01.2020